
ANNUNZI GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TAR CALABRIA

Reggio Calabria

Ricorso n. 230/2008 R.G. per PITASI Maria, nata a R.C. il 16.5.1971 difesa dall'Avv. Sergio Florio, domiciliata nel suo studio, in Reggio Calabria, Via Miraglia n. 19 contro il Ministero Istruzione (Ufficio Scolastico Provinciale di R.C. e Istituto Magistrale "Gulli" di R.C. per l'annullamento del punteggio attribuito dall'U.S.P. di R.C. valido per le graduatorie definitive di istituto di terza fascia per l'insegnamento a tempo determinato in strumento musicale di flauto nella scuola media per il biennio 2007/2008 e 2008/2009 (pubblicate il 22.12.2007) relativamente alla valutazione dei titoli artistici, con attribuzione di punti 0,20 anzichè da 1 a 2. Sono stati dedotti i seguenti vizi: "Violazione e falsa applicazione della tabella "E", lettere a) e g), di valutazione dei titoli artistici allegata al Decreto Ministeriale n. 53 del 21.6.2007, dei criteri di massima stabiliti dalla commissione in data 10.9.2007, dell'articolo 3 L. 24\1/1990. Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà. Violazione dei principi di logica e razionalità". In quanto la lettera a) della tabella "E" di valutazione dei titoli artistici allegata al prefato D.M. 53 del 21.6.07 prevede per l'attività concertistica solistica in complessi di musica da camera (dal duo in poi) un punteggio compreso tra 1 e 2 siccome i criteri di massima del 10.9.07 che si attribuiscono "il punteggio di 2 nel caso di programma rilevante e durata (non inferiore a metà dell'intero concerto) e per qualità del programma per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria. In tutti gli altri casi si assegna 1,00 punto. Tutti i concerti presentati dalla ricorrente rientrano nella predetta categoria ma la commissione ha assegnato punti 0,20 ritenendoli "altre attività musicali". La stessa commissione ha valutato concerti identici nella categoria reclamata con il presente ricorso. Né l'amministrazione ha offerto la benchè minima motivazione in ordine alla valutazione adottata. Il TAR Calabria, sede di Reggio Calabria, con ordinanza presidenziale n. 6/2008 del 28.3.2008 ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio a mezzo pubblici proclami risultando oggettivamente difficile l'individuazione di tutti i potenziali controinteressati e dei numerosi istituti scolastici destinatari delle istanze dei diversi aspiranti.

Reggio Calabria, 28.03.2008.

(Avv. Sergio Florio)
